

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
L U C C A**

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 65, DEL 22/10/2012

OGGETTO: Adozione del provvedimento disciplinare di cancellazione dell'attività di agente di affari in mediazione per la società RIVIERA IMMOBILIARE DI GIULIANI ANDREA & C. SAS a seguito di fallimento

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti, che disciplinano, tra l'altro le funzioni della Giunta;

Il Presidente informa che il 21/03/2012 è stata iscritta nel Registro delle Imprese la procedura di fallimento della società RIVIERA IMMOBILIARE DI GIULIANI ANDREA & C. SAS (n. REA 184681) svolgente dal 21/07/2006 l'attività di agenzia di mediazione immobiliare;

La normativa di settore, la legge 39/89, prevede che per lo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione è necessario l'iscrizione nell'apposito Ruolo e che, per ottenere l'iscrizione nel suddetto Ruolo, secondo l'articolo 2 comma 3 lettera f della suddetta legge, non si debba essere falliti;

Il DM 452/90, Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione, all'art.19 comma 1 lettera b prevede che la cancellazione dal Ruolo è determinata nei casi in cui venga a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 39/89;

L'art.20 del DM 452/90, Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione, prevede che l'adozione dei provvedimenti disciplinari avvenga attraverso delibere di Giunta e che il provvedimento di cancellazione

dal Ruolo deve essere preceduto dall'assegnazione di un termine di almeno 15 giorni affinché l'interessato produca controdeduzioni;

Il decreto legislativo 59 del 2010 all'art. 73 comma 1 prevede che il Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione disciplinato dalla legge 39/89 è soppresso e che, come indicato al comma 6 dello stesso art.73, ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico attuativo dell'art. 73 del decreto legislativo 59 del 2010, che all'art. 9 prevede che i procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività e che di tali provvedimenti ne viene data pubblicità nel registro delle Imprese.

Il procedimento, disciplinato dall'art.20 comma 4 del DM 452/90, con il quale il legale rappresentante della società RIVIERA IMMOBILIARE, il Sig Giuliani Andrea, nonché il curatore fallimentare della società Sig. Pellegrinetti Fabrizio, sono stati invitati a presentare controdeduzioni in merito nel momento in cui è stato loro notificato preavviso di inibizione dell'attività;

Considerato che nessuna controdeduzione in merito è stata presentata;

Ritenendosi pertanto necessario adottare il provvedimento di cancellazione dell'attività di agente immobiliare per la società RIVIERA IMMOBILIARE DI GIULIANI ANDREA & C. SAS iscritta nel Registro Imprese di Lucca al numero REA 184681;

LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;

DELIBERA

1.- adottare il provvedimento disciplinare di cancellazione dell'attività di mediazione immobiliare a carico della società RIVIERA IMMOBILIARE DI GIULIANI ANDREA & C. SAS iscritta nel Registro Imprese di Lucca al numero REA 184681;

2.- di comunicare il provvedimento al Conservatore del Registro delle Imprese affinché ne venga data pubblicità nel REA.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Claudio Guerrieri)